

Statuto
della Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura
di Oristano

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.04.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura e finalità
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Logo e sigillo
- Art. 4 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Attività
- Art. 7 - Principi ispiratori
- Art. 8 - Relazioni con il sistema camerale
- Art. 9 - Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE

- Art. 10 - Gli organi camerale
- Art. 11 - Composizione e durata del Consiglio camerale
- Art. 12 - Competenze del Consiglio camerale
- Art. 13 - I Consiglieri camerale
- Art. 14 - Regolamento interno
- Art. 15 - Funzionamento del Consiglio camerale
- Art. 16 - Commissioni consiliari
- Art. 17 - La Giunta camerale
- Art. 18 - Competenze della Giunta camerale
- Art. 19 - Componenti della Giunta camerale
- Art. 20 - Regolamento della Giunta camerale
- Art. 21 - Funzionamento della Giunta camerale
- Art. 22 - Il Presidente della Camera di Commercio
- Art. 23 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- Art. 24 - Il Vicepresidente
- Art. 25 - Obbligo di astensione

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 - Composizione del Collegio dei revisori dei conti
- Art. 27 - Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
- Art. 28 - Competenze del Collegio dei revisori dei conti

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 29 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 30 - Ordinamento della dirigenza
- Art. 31 - Il Segretario Generale

- Art. 32 - Funzioni vicarie di Segretario Generale
- Art. 33 - Le funzioni dei dirigenti
- Art. 34 – Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)
- Art. 35 - Regolamento di organizzazione e dei servizi

TITOLO III - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

- Art. 36 - Partecipazioni della Camera di Commercio
- Art. 37 - Aziende speciali
- Art. 38 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni
- Art. 39 - Accordi e moduli negoziali
- Art. 40 - Consulta provinciale degli Ordini e delle Professioni

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

- Art. 41 - Istituti di partecipazione
- Art. 42 - Istanze e proposte
- Art. 43 - Consulte e Osservatori
- Art. 44 - Diritto di informazione

TITOLO V- ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

- Art. 45 - Ordinamento sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio
- Art. 46 - Fondo di perequazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Adozione dei regolamenti camerali
- Art. 48 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti
- Art. 49 - Revisione dello Statuto
- Art. 50 - Norme di rinvio
- Art. 51 - Norma transitoria

Allegato 1 - Tabella di composizione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano ai sensi dell'art. 11 dello Statuto (D.P.G.R. Sardegna n. 162 del 3 dicembre 2010)

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano, nel seguito denominata semplicemente “Camera di Commercio”, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell’ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente statuto.

Articolo 2

Sede

1. La sede principale della Camera di Commercio è in Oristano.
2. Ai fini dell’attuazione del decentramento dei servizi sul territorio la Camera di Commercio può avvalersi di sedi distaccate.

Articolo 3

Logo e sigillo

1. Il logo della Camera di Commercio è costituito da un’immagine grafica che idealizza in senso moderno lo stemma del giudicato degli Arborea (albero sradicato e pali di Aragona), inserito nei colori tradizionali.
2. Il sigillo riproduce la medesima immagine racchiusa in una circonferenza recante la dicitura “Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano”. Il tradizionale sigillo camerale viene unito al simbolo di Unioncamere, dove la C di “Camere di Commercio” e la I di “Italia” si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave. All’interno di questo contenitore trovano spazio le diverse realtà del Sistema camerale che vengono, per così dire, protette e traghettate verso i loro obiettivi naturali.

Articolo 4

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.
2. Lo Statuto è la carta fondamentale delle imprese singole e associate della provincia di Oristano e ne esprime e disciplina l’autogoverno. Esso, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni camerale.
3. La Camera di Commercio esercita l’autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
4. I regolamenti interni sono:
 - il regolamento del Consiglio camerale;
 - il regolamento della Giunta camerale;
 - il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - il regolamento del procedimento e degli istituti di partecipazione;
 - il regolamento della pubblicità degli atti.

Nelle altre materie di competenza, in quanto ente autonomo funzionale, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di dettaglio mediante regolamento. I regolamenti di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dal comma 6 dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto. Il regolamento interno della Giunta camerale è deliberato dalla stessa con il medesimo quorum. Nelle altre materie di competenza camerale, i regolamenti sono adottati dalla Giunta nel rispetto dei principi e criteri deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica.

5. Le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.
6. La Camera di Commercio uniforma la propria azione al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali, nonché negli enti e nelle aziende da essa dipendenti.

Articolo 5 ***Funzioni***

1. La Camera di Commercio è ente di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione provinciale, ne rappresenta e ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo.
2. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della provincia, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e del territorio nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi alle Amministrazioni statali e agli Enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La Camera di Commercio esercita le funzioni di regolazione del mercato garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati e curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
3. La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali, informando la sua azione al principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione.

Articolo 6 ***Attività***

1. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

- d realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
 - f promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
2. In particolare la Camera di Commercio svolge in forma associata le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e j).
3. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio inoltre:
- m promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi e società.
 - n nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, quali suoi organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, attribuendo loro il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività ed assegnando le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
 - o può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma e stipulare contratti, convenzioni e protocolli d'intesa, nonché partecipare a tutti gli altri strumenti di programmazione negoziata;
 - p può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
 - q può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile;
 - r può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Articolo 7

Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e funzionale, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza.
2. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.
3. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri Enti pubblici e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
4. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia – nell'ambito del programma pluriennale delle attività di cui all'art. 11, comma 1, lett.c) della Legge n. 580/1993, è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.

Articolo 8

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580/93 e dello statuto della predetta Unione.
2. La Camera di Commercio è associata all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna, di cui è componente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 580/93.
3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.
4. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di Commercio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 580/93. Può altresì definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.

Articolo 9

Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio ha, sul proprio sito internet istituzionale, una specifica sezione riservata all'Albo pretorio on line, sul quale assicura la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti a norma dell'art.32, c.5 della Legge 18.6.2009, n.69 come modificato dall'art.2, c.5 del D.L. 30.12.2009 n. 194.
2. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I
IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 10
Gli organi camerale

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 11
Composizione e durata del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri determinato in base al numero di imprese in rappresentanza dei settori economici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti, dei liberi professionisti, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'allegato n. 1 che è soggetto a periodico aggiornamento e che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. I criteri per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono quelli stabiliti dall'ordinamento e vigenti al momento del rinnovo del Consiglio. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni conseguenti all'eventuale variazione nel peso del settore o ai criteri stabiliti dall'ordinamento giuridico.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data dell'insediamento.
4. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 12
Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto, i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;

- b) elegge, secondo le previsioni di legge, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale, con votazioni separate;
- c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- d) determina gli indirizzi generali e approva, su proposta della Giunta, il Programma pluriennale della Camera di Commercio;
- e) approva, su proposta della Giunta, la relazione previsionale e programmatica;
- f) approva, su proposta della Giunta, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
- g) delibera gli emolumenti per i componenti gli organi della Camera di Commercio, in conformità alle previsioni di legge;
- h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività dallo stesso deliberati.

Articolo 13 ***I Consiglieri camerali***

1. Ai sensi della legge 29.12.1993, n. 580 i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà di espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio delle sue funzioni, ha diritto a:
 - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. A ciascun Consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo nel rispetto delle previsioni di legge.
6. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione, con l'obbligo di allontanarsi dalla relativa seduta.

Articolo 14
Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 15
Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria con convocazione del Presidente, anche su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
7. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
8. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi ovvero nei casi previsti dal regolamento interno, le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo

politico, economico ed esperti, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

Articolo 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio. In tal caso la commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, ha carattere temporaneo e cessa una volta espletato il mandato affidatole; i lavori si concludono con una relazione scritta che il Presidente della commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.
2. Tali commissioni possono avvalersi di professionalità esterne anche espressione del mondo associativo e delle formazioni sociali.

Articolo 17

La Giunta camerale

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro membri eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e comunque non potrà superare un terzo dei componenti del consiglio camerale.
2. Nell'elezione dei membri della giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo di membri da eleggere.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
4. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il rappresentante di genere diverso dagli altri che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio, nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto. Ove non risulti la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere, il Presidente procede ad una nuova votazione.

Articolo 18

Competenze della Giunta camerale

1. La Giunta è organo esecutivo collegiale ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - b) adotta il regolamento interno;
 - c) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

- e) predisporre per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - g) delibera sulla istituzione di sedi e uffici distaccati nel Comune capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale di competenza;
 - h) informa periodicamente i consiglieri sugli atti adottati;
 - i) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - l) delibera la partecipazione, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma, la stipula di contratti, convenzioni e protocolli d'intesa, nonché la partecipazione a tutti gli altri gli strumenti di programmazione negoziata;
 - m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - n) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - o) formula, anche su proposta del Consiglio camerale, pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - p) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - q) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio;
 - s) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
- 3 La Giunta può deliberare, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
- 4 Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, da regolamento o dallo statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Articolo 19

Componenti della Giunta camerale

- 1 I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

- 2 I componenti della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso. Essi esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà di espressione e di voto.
- 3 I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive della Giunta.
- 4 Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

Articolo 20

Regolamento della Giunta camerale

- 1 La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente statuto.
- 2 Il regolamento interno della Giunta stabilisce, per quanto non disciplinato dalla legge e dal presente statuto, le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 21

Funzionamento della Giunta camerale

- 1 La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine.
- 2 Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta. Per ragioni di urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 3 Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe di voto.
- 4 Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza qualificata.
- 5 Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese. La Giunta delibera a scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone fisiche se lo richiede un componente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
- 6 Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alle sedute della Giunta, su argomenti specifici e senza diritto di voto, chiunque possa essere ritenuto in grado di portare elementi utili alla discussione.

- 7 Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Art. 22

Il Presidente della Camera di Commercio

- 1 Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
- 2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3 In casi di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la ratifica.
- 4 Il Presidente della Camera di Commercio è nominato dal Consiglio al suo interno secondo le modalità di cui all'art.16 della legge n.580/93, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.

Art. 23

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

- 1 Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte e decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
- 2 Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
- 3 Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti la Giunta camerale, questa rimane in carica, purché con la maggioranza dei componenti, con pienezza di poteri sino alla surroga dei dimissionari, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio camerale. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, morte o decadenza, la cessazione avvenga anche dalla carica di consigliere, il Consiglio procede al reintegro della Giunta alla prima riunione utile successiva alla nomina del o dei nuovi consiglieri da parte del Presidente della Giunta regionale.
- 4 La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:

- a) per gravi violazioni di legge, dello statuto o dei deliberati del Consiglio;
 - b) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
- 5 La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
- 6 La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Art. 24

Il Vicepresidente

1. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

Articolo 25

Obbligo di astensione

- 1 Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
- 2 Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
- 3 Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane d'età.

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

- 1 Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge n. 580/93 ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e

delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale.

- 2 Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
- 3 Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 27

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

- 1 Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2 Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art. 28

Competenze del Collegio dei revisori dei conti

- 1 Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare alla proposta della Giunta camerale.
- 2 Il Collegio dei revisori partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio camerale. La comunicazione di convocazione della prima seduta di insediamento del Consiglio disposta dal Presidente della Giunta Regionale, è trasmessa al Collegio dal Presidente uscente.
- 3 I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e dei documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori dei conti.
- 4 Il Collegio dei revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio, nonché tutte le altre funzioni di vigilanza attribuitegli per legge.
- 5 Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 29

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1 Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra donne e uomini ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 30

Ordinamento della dirigenza

- 1 Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la dirigenza della Camera di Commercio è articolata su due fasce: alla prima fascia appartiene il Segretario Generale con funzioni di dirigenza generale ed alla seconda fascia appartengono gli altri dirigenti.
- 2 Secondo le vigenti disposizioni di legge, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché, in base alle risorse assegnate col budget direzionale, la gestione economica, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 3 La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica, nonché a dirigenti o funzionari esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 4 Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione alla Giunta camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- 5 Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 31

Il Segretario Generale

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 580/93 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001, il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.
2. In particolare:
 - a) svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con

- facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali;
- b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; formula proposte ed esprime pareri agli organi camerali nelle materie di loro competenza;
 - c) cura l'attuazione di piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti, gestioni e budget; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, economiche e materiali;
 - d) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
 - e) adotta i provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli attribuiti ai dirigenti;
 - f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - g) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 32

Funzioni vicarie di Segretario Generale

1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente o funzionario che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.

Articolo 33

Le funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare essi:
- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - b) curano l'attuazione dei progetti, dei budget e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni, gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
 - d) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
 - f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse economiche e strumentali assegnate ai propri uffici.

Articolo 34

Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) con funzioni di controllo interno. Esercita inoltre le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo.
2. In tale ambito, l'OIV svolge tutte le funzioni previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 35

Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle aree e dei servizi e relative responsabilità, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio e della Carta dei Servizi, nonché l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 36

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio, e in rapporto allo sviluppo economico del territorio interessato.

Articolo 37

Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi strumentali della Camera dotati di soggettività tributaria, con legittimazione separata e rilevanza esterna e autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.
2. Le aziende speciali, così come previsto dalla legge e dall'art.65 del Regolamento 2 novembre 2005, n. 254, operano secondo le norme del codice civile e sono

gestite secondo le norme dello stesso Regolamento, nonché in base a un proprio Statuto.

3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Articolo 38

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono e presentano semestralmente al Presidente della Camera di Commercio un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti.
3. La Giunta e il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 39

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove e partecipa ad accordi di programma, anche ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 267/2000, a intese, accordi, conferenze di servizi, moduli negoziali e a tutti gli strumenti della programmazione negoziata.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, ove necessario, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI
LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Articolo 40
Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse.

Articolo 41
Consulta provinciale degli ordini e delle professioni

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 42
Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono avanzare agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 43

Consulte e Osservatori

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e Osservatori che raccolgano e diffondano le informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Articolo 44

Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.
2. La Camera di Commercio opera secondo il principio di trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito dei propri atti, documenti e attività. Allo scopo di favorire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità pubblica inoltre ogni informazione relativa all'organizzazione, all'andamento della gestione e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e alla misurazione e valutazione dei risultati della sua attività.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 45

Ordinamento sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dal Regolamento n. 254 del 2 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Articolo 46

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Adozione dei regolamenti Camerali

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Articolo 48

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo *on line*.

Articolo 49

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Articolo 50

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Articolo 51

Norma transitoria

1. Le modifiche relative alla composizione degli organi della Camera, inserite negli articoli 11, 17, 25 e 39 bis, decorrono dal primo rinnovo dell'organo successivo all'approvazione delle modifiche stesse.

**Tabella di composizione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Oristano ai sensi dell'art. 11 dello Statuto
(D.P.G.R. Sardegna n. 162 del 3 dicembre 2010)**

Allegato 1

<i>settore</i>	<i>rappresentanza</i>
Agricoltura	4 membri di cui uno per le piccole imprese
Industria	1 membro
Artigianato	4 membri
Commercio	4 membri di cui uno per le piccole imprese
Cooperative	1 membro
Turismo	1 membro
Trasporti e Spedizioni	1 membro
Credito e Assicurazioni	1 membro
Servizi alle Imprese	2 membro
Pesca	1 membro
Rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali	1 membro
Rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori	1 membro
totale	22